Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 aprile 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1142.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Arzachena.

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Arzachena (Sassari), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1143.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in S. Cesarea Terme.

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in S. Cesarea Terme (Lecce), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1144.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca in Vipiteno.

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Vipiteno (Bolzano), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1145.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Acireale.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Acireale (Catania), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1146.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Venezia.

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Venezia, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1147.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale in Brindisi (secondo istituto).

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Brindisi, a decorrere dal 1° ottobre 1976, il secondo istituto tecnico industriale per la chimica industriale e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la specializzazione per la chimica industriale presso l'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Brindisi, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1148.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Isernia.

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Isernia, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1149.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'informatica e per le telecomunicazioni in Napoli (ottavo istituto).

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Napoli, a decorrere dal 1° ottobre 1976, l'ottavo istituto tecnico industriale per l'informatica e le telecomunicazioni e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza vengono, altresì, soppresse le specializzazioni per l'informatica e le telecomunicazioni presso l'istituto tecnico industriale « Righi » di Napoli, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1150.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Vigevano.

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Vigevano (Pavia), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977.

Sostituzione del presidente della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1976, n. 360, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1977, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 294, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1976-31 maggio 1979, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Considerato che, in seguito al decesso del dott. Andrea De Capua, presidente della commissione predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Anelli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, già vice presidente della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, è nominato presidente di detto consesso in sostituzione del dott. Andrea De Capua, deceduto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Anelli è chiamato a presiedere la commissione nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo e terzo comma dell'art. 239 del sopracitato testo unico in sostituzione del dott. Andrea De Capua, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1978
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 68

(3075)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Kingston (Canada).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Kingston (Canada) un vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Toronto e con la seguente circoscrizione territoriale: le Contee di Frontenac, Lennox, Prince Edward, Hastings, Leeds, Grenville, Dundas, Stormont, Glengarry, Prescott, Russell, Lanark e Renfrew.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1978
Registro n. 447 Esteri, foglio n. 137

(3036)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Sicilia orientale della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, con il quale si è fissato il criterio di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali;

Considerato che il dott. Margherito Zhara Buda, commissario straordinario della sezione distrettuale della Sicilia orientale ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale della Sicilia orientale;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Pasquale Fischetti è nominato commissario liquidatore della sezione distrettuale per la Sicilia orientale della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 272 del 18 gennaio 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino chiede la sostituzione del presidente della citata commissione, dottore Isidoro Alberti, con il dott. Armando Morciano, attuale dirigente dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

Il dott. Armando Morciano è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, in sostituzione del dott. Isidoro Alberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il quale è stata costituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Vista la nota n. 620 del 24 gennaio 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Paolo Lo Pumo, il dott. Isidoro Alberti, attuale dirigente dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti è nominato presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana, in sostituzione del dott. Paolo Lo Pumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa nazionale di malattia della gente dell'aria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere, in particolare, nei confronti della Cassa nazionale di malattia della gente dell'aria;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Maurizio Marazza, commissario straordinario della Cassa nazionale di malattia della gente dell'aria, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(2665)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Basilicata, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata è così composto:

Calviello Francesco (CGIL), Candela Filippo (CISL), Delicio Michele (UIL) e Tarsitano Angelo (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Rosa Vincenzo (CGIL), Papaleo Antonio (CISL) e Agostino Luigi (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Garrone Giovanni (CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Santangelo Pasquale (CISL), in rappresentanza dei lavoratori del credito e dell'assicurazione;

Di Pede Francesco Paolo (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Formica avv. Vincenzo (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Di Caro avv. Francesco (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Del Noce Mario (Asac-Ania), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Martino Vito, direttore capo aggiunto e Labanca dott. Domenico Antonio, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Buonaccorso dott. Gioacchino, primo dirigente e Cappiello rag. Antonio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Spataro dott. Vincenzo, dirigente superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 26 maggio al 4 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 27 maggio all'11 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 31 maggio al 5 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1977, con il quale il dott. Vittorio Catalucci è stato nominato componente del comitato regionale del predetto istituto per la Toscana, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 105112 del 7 febbraio 1978, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Salvatore Silvestro, direttore aggiunto di divisione, in sostituzione del dott. Vittorio Catalucci destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Silvestro, direttore aggiunto di divisione, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Vittorio Catalucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(3218)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica della ditta Cooperativa farmaceutica, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS (due) in data 3 giugno 1954 e con decreto ACIS n. 977 in data 1° agosto 1958, la ditta Cooperativa farmaceutica fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Passione, 8, preparati galenici, specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1978, con la quale la ditta dichiara la cessione a tutti gli effetti dell'officina farmaceutica nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Cooperativa farmaceutica l'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Passione, 8, concessa con decreti ACIS (due) in data 3 giugno 1954 e con decreto ACIS n. 977 in data 1° agosto 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2758)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Vista la nota con la quale il sig. Mario Cucciniello, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 30 del 18 novembre 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Aldo Savino in sostituzione del sig. Mario Cucciniello;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Aldo Savino è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Mario Cucciniello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificata dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Ceola da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 1187 del 15 febbraio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Renato Ferruccio Pistorello in sostituzione del sig. Giuseppe Ceola, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Renato Ferruccio Pistorello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Giuseppe Ceola, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale si è provveduto alla ricomposizione del comitato, a seguito della decadenza dei membri per trascorso biennio di durata della carica;

Vista la nota n. 20251 in data 22 febbraio 1978, con la quale la Confederazione italiana della piccola e media industria designa, quale proprio rappresentante in seno al comitato, il dott. Giuseppe Angelini, in sostituzione del dott. Alberto Melucci;

Considerata la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Angelini è nominato membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, quale rappresentante della Confederazione italiana della piccola e media industria, in sostituzione del dott. Alberto Melucci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1978

Il Ministro: OSSOLA

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1978.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 28 febbraio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali il dottor prof. Guido Fucito è stato preposto alla Direzione generale del personale e degli affari generali e il dott. Alfiero Ghelardini alla Direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero;

Ritenuta la necessità di procedere, a norma di quanto stabilito dall'art. 5, punto 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1438 del 1967, a sostituire il prof. Fucito con il dott. Ghelardini in seno al consiglio generale del menzionato istituto;

Decreta:

Il dott. Alfiero Ghelardini, direttore generale per lo sviluppo degli scambi di questo Ministero, è chiamato a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del dottor prof. Guido Fucito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: OSSOLA

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1978.

Modificazione al decreto ministeriale 13 aprile 1977 concernente iscrizione di cinquanta varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 dell'11 maggio 1977, con il quale sono state iscritte nei registri cinquanta varietà di specie agrarie;

Considerato che tra le varietà di mais iscritte con il citato decreto, al n. 36 della classe di maturazione 700, figura l'ibrido semplice « Norking PX 74 » della cui conservazione in purezza è responsabile la compagnia italiana sementi elette (C.I.S.E.) di Madignano (Cremona);

Considerato che, a seguito di accertamenti effettuati, il predetto ibrido è risultato appartenere alla classe di maturazione 600 anzichè 700;

Sentito il parere della commissione sementi espresso in merito a detta variazione nella riunione del 20 dicembre 1977;

Ritenuto di dover procedere alla registrazione della variazione di classe dell'ibrido, modificando il citato decreto ministeriale 13 aprile 1977;

Decreta:

Articolo unico

All'ibrido semplice di mais « Norking PX 74 » è attribuita la classe di maturazione 600 anzichè 700 come indicato nel decreto ministeriale 13 aprile 1977 con il quale l'ibrido venne iscritto nei registri.

Roma, addì 18 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2671)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre nominare il presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1978, con il quale l'on. dott. Enzo Erminero è stato nominato Sottosegretario di Stato alle finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repulblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. dott. Enzo Erminero, Sottosegretario di Stato alle finanze.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: MALFATTI

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Concordia - Soc. coop. a r.l. », in Barletta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 16 gennaio 1978 alla cooperativa « Concordia - Soc. coop. a r.l. », con sede in Barletta (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Concordia - Società coop. a r.l. », con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito notaio avv. Felice D'Onofrio in data 15 febbraio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Sabino Ceci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1978

(3091) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi siccitosi verificatisi nella sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Palermo - siccità del periodo febbraio-marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

(3009) *Il Ministro*: MARCORA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato amministrativo

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonché l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Sentito il comitato amministrativo che nelle sedute del 27 febbraio 1978 e del 13 marzo 1978 si è pronunciato sulle questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione di terne di dipendenti dell'Istituto per la nomina dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota con la quale il Presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di superare gli inconvenienti che deriverebbero al regolare funzionamento degli uffici periferici nel caso che le votazioni fossero fatte in base al regolamento vigente, con telex del 18 marzo 1978 ha proposto alle varie amministrazioni di spostare al 29 ottobre 1978 le elezioni per il rinnovo dei consigli scaduti;

Considerato che analoghi inconvenienti avrebbero riguardato gli uffici regionali e interregionali dell'Istituto;

Delibera:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 ottobre 1978.

Art. 2.

E' stabilita una sola circoscrizione elettorale, con sede in Roma, avente competenza per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Bochicchio dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Pozzilli dott. Alessandro, ispettore generale con fun. dirig.;

Marrocchi dott. Giovanni, ispettore generale con funz. dirig.;

Tappi dott.ssa Luciana, ispettore generale con funz. dirig.;

Giacopini dott.ssa Grazia, direttore di divisione con funz. dirig.;

Perrone dott. Giuseppe, direttore di divisione (agg.);

Calosso dott. Giovanni, direttore di sezione.

La prima convocazione della suddetta commissione, che avrà sede in Roma, via C. Balbo, 16, è fissata per il giorno 10 maggio 1978.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, via C. Balbo, 16, è costituita come segue:

Presidente:

Pauzano dott. Enrico, ispettore generale con funz. dirig.

Membri:

Oliva dott. Giuseppe, direttore di divisione con funz. dirig.;

Trizio dott.ssa Silvia, ispettore generale (r. esaur.);

Tarallo dott. Nunzio, direttore di divisione (agg.);

Fiore Giuseppe, revisore capo;

Rubino Ersilia, revisore principale;

Di Marco Vito, ufficiale superiore.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il presidente: DE MEO

(3219)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Laurentina »

Con decreto 7 marzo 1978, n. 1672, la Società p.a. Fonte Laurentina, in Roma, via Laurentina km 10, è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Laurentina », di cui ai decreti ministeriali 15 febbraio 1973, numeri 1352 e 1353.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2723)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Rocciaviva »

Con decreto 30 marzo 1978, n. 1677, la Società p.a. Fonti San Bernardo, in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1643, le etichette dell'acqua minerale denominata « Rocciaviva », di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1976, n. 1562.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3222)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Coralba » in contenitori di cartone politenato

Con decreto 30 marzo 1978, n. 1676, la Società a.s. Fonte San Damiano, in S. Damiano Macra (Cuneo), è stata autorizzata alla vendita fino al 31 dicembre 1978, dell'acqua minerale naturale « Coralba » in contenitori di cartone politenato Pure Par, della capacità di un litro e due litri.

(3221)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Messina ad accettare un legato

Con decreto 12 dicembre 1977 del prefetto della provincia di Messina l'Università degli studi di Messina è stata autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di lire 5.000.000, disposto dall'avv. Pietro Crisafulli, allo scopo di istituire una borsa di studio a favore di studenti benemeriti e bisognosi iscritti alla facoltà di giurisprudenza.

(2724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 14 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,60	854,60	854,50	854,60	854,50	854,55	854,50	854,60	854,60	853 —
Dollaro canadese	742,40	742,40	742,50	742,40	742,50	742,35	742,50	742,40	742,40	742,60
Franco svizzero	454,32	454,32	453,35	454,32	453 —	454,30	452,84	454,32	454,32	454,50
Corona danese	152,77	152,77	152,70	152,77	152,70	152,75	152,65	152,77	152,77	152,80
Corona norvegese	159,95	159,95	159,90	159,95	159,85	159,90	159,95	159,95	159,95	160 —
Corona svedese	186,34	186,34	186,30	186,34	186,35	186,30	186,35	186,34	186,34	186,30
Fiorino olandese	394,46	394,46	394,30	394,46	394,30	394,45	394,30	394,46	394,46	394,10
Franco belga	27,025	27,025	27 —	27,025	26,98	27,01	27,01	27,025	27,025	27,05
Franco francese	187,06	187,06	187,10	187,06	187 —	187,05	186,90	187,06	187,06	187,10
Lira sterlina	1590,90	1590,90	1591 —	1590,90	1590,05	1590,85	1590,80	1590,90	1590,90	1591,50
Marco germanico	420,95	420,95	420,30	420,95	420,40	420,90	420,75	420,95	420,95	419,80
Scellino austriaco	58,46	58,46	58,50	58,46	58,46	58,45	58,395	58,46	58,46	58,50
Escudo portoghese	20,55	20,55	20,70	20,55	20,80	20,50	20,65	20,55	20,55	20,65
Peseta spagnola	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,65	10,701	10,70	10,70	10,72
Yen giapponese	3,893	3,893	3,90	3,893	3,82	3,85	3,892	3,893	3,893	3,88

Media dei titoli del 14 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,55
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,15
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Città di Trieste)	96,80
» 5 % (Beni esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,675
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	78 —
» 6 % » » 1970-85	79 —
» 6 % » » 1971-86	75,85
» 6 % » » 1972-87	74,05
» 9 % » » 1975-90	83,30
» 9 % » » 1976-91	81,95
Redimibile 10 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,90
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	102,025
» » » » 1-10-1979	101,425
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,85
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,25
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97,05
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,325
» » 9 % 1980	94,425
» » 10 % 1981	94,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,55
Dollaro canadese	742,45
Franco svizzero	453,58
Corona danese	152,71
Corona norvegese	159,95
Corona svedese	186,345
Fiorino olandese	394,38
Franco belga	27,017
Franco francese	186,98
Lira sterlina	1590,85
Marco germanico	420,85
Scellino austriaco	58,427
Escudo portoghese	20,60
Peseta spagnola	10,70
Yen giapponese	3,892

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Berra

Con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 1978, n. 290 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1302/1270 nella seduta del 22 marzo 1978) è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Berra (Ferrara) adottato dal consiglio comunale con deliberazione 10 marzo 1977, n. 20.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3055)

REGIONE LIGURIA

Integrazione del piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bonassola

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1978, n. 76, è stato integrato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bonassola (La Spezia) già approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 3026 in data 28 novembre 1975.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3056)

PREFETTURA DI GORIZIA

Rettifica di decreto prefettizio concernente ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 5978/35/I del 9 luglio 1935, con il quale veniva accordata alla sig.ra Coha Gabriella ved. Slokar ed alla di lei famiglia la riduzione dei cognomi in forma italiana e precisamente in Ciocca e Sloccari, e nel quale il luogo di nascita del figlio Giulio veniva erroneamente indicato in Aidussina anziché Idria;

Visto il successivo provvedimento n. 128 del 7 gennaio 1978, con il quale il cognome del sig. Sloccari Giulio veniva riportato alla forma originaria mantenendo, però, inalterata la località di nascita;

Visti il certificato di famiglia, prodotto dalla sig.ra Coha Gabriella ved Slokar in data 24 marzo 1935, ed il certificato di risultanza anagrafica rilasciato al sig. Slokar Giulio dal comune di Trieste in data 18 febbraio 1978, dai quali risulta che la località di nascita del predetto sig. Slokar Giulio è effettivamente Idria e non Aidussina;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del provvedimento stesso;

Decreta:

Il dispositivo del decreto prefettizio n. 10963/I di data 22 novembre 1977, per i motivi sopra esposti, viene così rettificato:

Il cognome del sig. Sloccari Giulio, nato a Idria (ex provincia di Gorizia) il 5 gennaio 1901, residente a Trieste, via dei Moreri n. 23/1, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Slokar ».

Uguale restituzione è disposta per la moglie sig.ra Kompara Vida in Sloccari, nata ad Aidussina (ex provincia di Gorizia) il 15 novembre 1914.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Trieste sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 18 marzo 1978

Il prefetto: BARRASSO

(2769)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona approvato con decreto ministeriale in data 16 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1977 con cui è stato dato atto del risultato negativo del concorso bandito con decreto ministeriale 23 giugno 1976;

Ritenuta la necessità di bandire un nuovo concorso per il conferimento del posto di direttore della predetta azienda ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 961 del 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi a domanda, coloro i quali, allo scadere del termine fissato dal successivo art. 3, abbiano, oltre ai requisiti generali indicati per le assunzioni del personale impiegatizio dell'azienda (cittadinanza italiana, buona condotta, idoneità fisica), i seguenti ulteriori requisiti:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime od altra laurea equipollente a norma di legge;

b) aver svolto attività professionale o prestato servizio di ruolo nella carriera direttiva presso amministrazioni civili dello Stato o enti pubblici, per un periodo non inferiore ad anni dieci e che dimostrino di possedere specifica competenza all'esercizio delle funzioni annesse al posto da conferire;

c) non avere superato il limite massimo di età 45 anni comprensivo, ove ricorrano, di tutte le elevazioni consentite per legge.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 1500 firmata dal concorrente, deve essere diretta al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Viale Asia - Roma-EUR, e indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio del candidato; essa dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in duplice copia dei titoli e delle attestazioni presentati, di cui ai successivi articoli.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza in Ancona. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o da segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto; in luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo; autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato attestante il voto finale di laurea;

c) se ha svolto attività professionale libera: documentazione attestante l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della relativa attività per il richiesto periodo;

d) se ha svolto attività professionale subordinata: dichiarazione relativa agli incarichi ricoperti ed alla qualità del servizio prestato, per il richiesto periodo;

e) se dipendente dello Stato: una copia dello stato di servizio, in bollo, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati e un certificato dal quale risultino i compiti svolti con indicazione della relativa durata;

f) se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i compiti svolti e i giudizi annuali riportati;

g) pubblicazioni o studi in materie giuridiche ed economiche di carattere marittimo ed in particolare di interesse dei servizi dell'azienda, firmati dall'interessato.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 5.

Nella domanda di cui all'art. 3 dovranno essere indicati gli eventuali titoli accademici aggiuntivi o titoli di abilitazione in materie attinenti ai servizi dell'azienda nonchè la eventuale conoscenza di lingue straniere.

Dovranno essere altresì indicati gli eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovino in possesso di particolari requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i relativi titoli certificativi in originale od in copia autenticata.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro della marina mercantile con proprio provvedimento e composta come segue:

un magistrato amministrativo od ordinario, presidente;

due dirigenti del Ministero della marina mercantile, membri;

un docente universitario della materia del diritto della navigazione, membro;

il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona, membro;

un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione che disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il punteggio complessivo attribuibile a ogni candidato mediante la valutazione dei titoli sarà effettuato secondo i seguenti criteri principali: titolo di studio, massimo punti 6; pubblicazioni o studi in materie giuridiche od economiche di carattere marittimo ed in particolare di interesse dei servizi dell'azienda, massimo punti 6; titoli di cui al primo comma dell'art. 5, massimo punti 3; esperienza di lavoro in materie di interesse dei servizi dell'azienda, massimo punti 15. La votazione sarà espressa in trentesimi sulla base della valutazione globale.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai ventuno trentesimi.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, con la relativa relazione, da sottoporre al Ministro della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministro della marina mercantile procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Tale graduatoria sarà notificata ai singoli interessati.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella partecipazione della nomina stessa, fatto salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal Ministro della marina mercantile.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il Ministro della marina mercantile può procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo e classificato secondo nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dal termine di cui al precedente terzo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il rapporto d'impiego ed il trattamento economico e di quiescenza saranno quelli previsti dal regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro: LATTANZIO

(3107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

Con decreto 5 aprile 1978, n. 3774, il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1977, indetto con decreto 13 dicembre 1977, n. 12749, è prorogato al 31 luglio 1978.

(3231)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(1390/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(1397/S)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(1391/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(1392/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(1393/S)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Piazza Armerina (Enna).

(1394/S)

OSPEDALI « CIVILE », « M. PATERNO' AREZZO » E « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(1389/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia e medicina nucleare;

due posti di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(1396/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Raffaele Arcangelo » di Venezia:

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(1406/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. **68.**

Aumento, limitatamente all'anno 1977, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1977, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 3850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3850. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame . . L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . L. 200.000.000

Art 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. **69.**

Aumento, limitatamente all'anno 1977, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1977 è autorizzata la maggiore spesa di L. 200.000.000 per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1977, le spese annue a carico della Regione di cui all'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) titolo I - elettrificazione rurale . . L. 25.000.000
b) titolo II - acquedotti rurali . . . » 75.000.000
c) titolo III - fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens . . . . » 350.000.000

Art. 3.

La maggiore spesa di L. 200.000.000 graverà sull'apposito cap. 3970 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 (provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari); a tale fine, lo stanziamento del capitolo di cui trattasi è aumentato di L. 200.000.000 (duecentomilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di L. 200.000.000 (duecentomilioni) è assicurato mediante prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3970. — Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) . . . . L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. **70.**

Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 graverà sull'apposito cap. 4078 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire settantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1998, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire settantamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previsto dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (ai sensi art. 8, terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26) L. 70.000000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. 71.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1° trimestre dell'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1978.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, approvato con legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. 72.

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORGANO REGIONALE COMPETENTE

Art. 1.

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci

La disciplina e l'organizzazione della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta sono affidate all'assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti, il quale esercita le relative funzioni in conformità alle norme della presente legge.

Titolo II

MAESTRI DI SCI

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta

Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di maestro di sci, di cui all'art. 123 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, all'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e alla legge 1° dicembre 1971, n. 1051, è subordinato ad autorizzazione regionale.

Detta autorizzazione è concessa con decreto dell'assessore regionale al turismo e ha validità annuale.

Art. 3.

Esercizio saltuario della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta

L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione, ma è soggetto alla osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 10, 19 e 20.

Art. 4.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, primo comma, e 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera *a*), ovvero dai corrispondenti certificati rilasciati dalla FISI (Federazione italiana sport invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati da legge dello Stato;

d) idoneità psico-fisica, comprovata da certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore ad un anno;

e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare;

f) età minima di 18 anni per i maestri di discipline alpine, di 21 anni per i maestri di sci di fondo;

g) aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo art. 9.

Art. 5.

Procedura per l'autorizzazione

Le domande per la concessione dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 debbono essere inoltrate all'assessore regionale al turismo.

L'assessore regionale al turismo rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla domanda.

Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

Il silenzio dell'amministrazione, protratto per oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente.

Analogamente il silenzio dell'amministrazione, protratto oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato.

Art. 6.

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 è revocata in ogni tempo con decreto motivato dell'assessore regionale al turismo, allorchè l'interessato perda uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente art. 4.

Contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso entro trenta giorni alla giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

Il silenzio dell'amministrazione protratto per oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato.

Art. 7.

Categorie di maestri

Gli autorizzati all'insegnamento dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di 1° grado di discipline alpine;
b) maestri di 2° grado di discipline alpine;
c) maestri di 3° grado di discipline alpine;
d) maestri di sci di fondo.

Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato a chi supera gli esami prescritti, e l'autorizzazione regionale indicano la categoria per la quale essi sono validi.

I maestri possono insegnare esclusivamene le discipline per le quali sono autorizzati. L'autorizzazione, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e quello dello sci di fondo.

Art. 8.

Assegnazione alle diverse categorie

Per l'assegnazione alle categorie di maestro di 3° grado di discipline alpine e maestro di sci di fondo sono richiesti la frequenza agli appositi corsi organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera *a*) e il superamento dei relativi esami, o il possesso dei corrispondenti certificati di idoneità rilasciati dalla FISI (Federazione italiana sport invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge.

Per l'assegnazione alla categoria di maestro di 2° grado di discipline alpine l'interessato deve:

a) aver prestato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi, attività professionale presso una scuola autorizzata dalla Regione a norma del successivo art. 13 ovvero presso una scuola autorizzata dalla FISI (Federazione italiana sport invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, per almeno una stagione invernale;

b) aver frequentato gli appositi corsi, e superato i relativi esami, organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera *a*).

Per l'assegnazione alla categoria di maestro di 1° grado di discipline alpine l'interessato deve:

a) aver prestato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi, attività professionale in qualità di maestro di 2° grado presso una scuola autorizzata dalla Regione, ovvero presso una scuola autorizzata dalla FISI (Federazione italiana sport invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, per almeno due stagioni invernali;

b) aver frequentato gli appositi corsi e superato i relativi esami, organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera *a*).

Sono in ogni caso assegnati alle categorie di maestro di 2° grado o di 1° grado di discipline alpine coloro che sono in possesso dei corrispondenti rispettivi certificati di idoneità tecnica rilasciati dalla FISI (Federazione italiana sport invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge.

Art. 9.

Aggiornamento

I maestri di sci di ogni grado di entrambe le discipline sono tenuti, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall'assessore regionale al turismo, a frequentare almeno una volta ogni tre anni uno dei corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati a norma dellart. 22, secondo comma, lettera *a*), ovvero un corso di aggiornamento organizzato dalla FISI (Federazione italiana sport invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge.

Per i maestri di 2° e 3° grado di discipline alpine la presentazione a un corso per il passaggio alla categoria superiore equivale, ai fini del comma precedente, alla frequenza di un corso di aggiornamento.

Art. 10.

Attività professionale

I maestri di discipline alpine e i maestri di sci di fondo possono organizzare la loro attività costituendosi in scuola di sci ai sensi del successivo art. 13.

Ai maestri di ogni tipo e grado è consentito svolgere l'attività professionale anche al di fuori delle suddette scuole. In tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l'offerta delle proprie prestazioni professionali, nè comunque avvalersi della collaborazione, anche saltuaria, di altri maestri.

I maestri che svolgono la loro attività al di fuori delle scuole devono comunicare all'assessorato regionale al turismo la zona in cui intendono esercitare la propria professione.

Art. 11.

Deontologia professionale

Il maestro di sci deve tenere sulle piste un comportamento consono alla sua responsabilità professionale, rispettare e far rispettare scrupolosamente i regolamenti sull'uso degli impianti, collaborare in caso di necessità e quando richiesto alle operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita, prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in stato di necessità.

Art. 12.

Lezioni collettive

Si considerano lezioni collettive quelle che riuniscono più di quattro allievi.

La lezione collettiva non può riunire più di otto allievi; è consentito l'aumento fino a dodici allievi nel solo caso in cui la lezione collettiva sia organizzata nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi del successivo art. 13 e previo specifico accertamento dell'omogeneità del livello degli allievi compiuto dal direttore della scuola.

La determinazione degli allievi di ogni classe di lezione collettiva deve comunque tener conto dell'esigenza di consentire un efficace svolgimento dell'insegnamento

Titolo III

SCUOLA DI SCI

Art. 13.

Scuola di sci

L'apertura di scuole di sci, anche stagionali in Valle d'Aosta è soggetta ad autorizzazione regionale.

L'autorizzazione è concessa con decreto dell'assessore regionale al turismo ed ha validità stagionale.

L'autorizzazione per la stagione invernale vale dal 1° novembre al 31 maggio; l'autorizzazione per la stagione estiva vale dal 1° giugno al 31 ottobre.

L'autorizzazione è concessa all'orchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico di almeno sei maestri di sci che esercitano la professione esclusivamente nell'ambito della scuola medesima, di cui almeno la metà maestri di 1° grado nel caso di scuola di discipline alpine; nel caso di scuola funzionante nella stagione estiva l'organico deve essere di almeno sei maestri di 1°.

Può essere autorizzata l'apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiore a quello sopra previsto nei comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di quattro maestri esercenti la professione;

b) che la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro di 1° grado nel caso di scuola di discipline alpine, o ad un maestro di sci di fondo nel caso di scuola che impartisca esclusivamente l'insegnamento di tale disciplina;

d) che la scuola abbia un regolamento, deliberato dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte, a maggioranza degli stessi, il quale disciplini l'organizzazione della scuola medesima in conformità alle norme della presente legge, e in particolare a quelle di cui agli articoli 12, 14 e 15, e che si ispiri a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati.

Per l'autorizzazione all'apertura di una scuola funzionante nella stagione estiva si richiede altresì:

a) l'esistenza di impianti di risalita funzionanti;

b) l'effettiva agilità di un bacino sciistico.

Art. 14.

Direttore della scuola

Il regolamento della scuola deve prevedere che il direttore sia responsabile sotto il profilo tecnico e disciplinare dell'attività della scuola e che a lui spetti in particolare la distribuzione del lavoro e la formazione delle classi per le lezioni collettive, secondo i criteri stabiliti dal regolamento medesimo.

Art. 15.

Criteri per la ripartizione del lavoro e per l'impiego del ricavato

Il regolamento della scuola deve stabilire i criteri per la ripartizione del lavoro e per l'impiego e la ripartizione dei compensi, tenendo conto delle reali prestazioni professionali di ogni singolo maestro.

Art. 16.

Procedura per l'autorizzazione e altre norme applicabili

Le domande per la concessione dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 13 debbono essere inoltrate all'assessore regionale al turismo corredate da:

a) nome del direttore, sede legale e sede operativa della scuola;

b) elenco dei maestri con specificazione della categoria di appartenenza;

c) regolamento della scuola deliberato a norma del precedente art. 13, quarto comma, lettera d).

Sia per il rilascio che per il diniego della autorizzazione si applicano le norme di cui all'art. 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della presente legge.

Art. 17.

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale di cui all'art. 13 può essere revocata in ogni tempo con decreto motivato dall'assessore regionale al turismo allorchè venga a mancare taluno dei requisiti di cui al terzo comma del medesimo art. 13, lettere a), b) e c), ovvero si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge o del regolamento della scuola.

Contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso nei termini di cui all'art. 6, secondo e terzo comma, della presente legge.

Titolo IV

NORME COMUNI

Art. 18.

Tariffe professionali

Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri e delle scuole di sci sono stabilite con decreto dell'assessore regionale al turismo, sentita l'Associazione valdostana maestri di sci di cui al successivo art. 21, e sono vincolanti per tutti i maestri di sci esercenti stabilmente in Valle d'Aosta e per tutte le scuole funzionanti nella Regione.

Art. 19.

Vigilanza

La vigilanza, anche mediante ispezioni, sulla attività dei maestri e delle scuole di sci in Valle d'Aosta è esercitata dall'assessore regionale del turismo.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

I maestri di sci che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 18, sono obbligati, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, al versamento a favore della Regione di una somma variante da un minimo pari alla tariffa di 5 ore di lezione individuale fino ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva.

Alle stesse sanzioni sono soggetti i direttori delle scuole di sci i quali si rendano colpevoli di gravi violazioni del regolamento della scuola, fermo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7.

Ferme le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, chiunque eserciti la professione di maestro di sci in Valle d'Aosta senza essere in possesso della relativa autorizzazione è obbligato, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, al versamento a favore della Regione di una somma variante da un minimo di L. 100.000 fino ad un massimo di L. 500.000, elevata a L. 1.000.000 in caso di recidiva.

Titolo V

ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI

Art. 21.

Associazione valdostana maestri di sci

L'Associazione valdostana maestri di sci è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell'assessorato regionale del turismo.

L'Associazione valdostana maestri di sci ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione, ai sensi del successivo art. 23, e da ogni altra eventuale entrata.

Fanno parte dell'Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta che facciano richiesta di adesione e che dichiarino di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.

Lo statuto e i regolamenti dell'Associazione valdostana maestri di sci e le eventuali modificazioni degli stessi sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Lo statuto dell'Associazione valdostana maestri di sci stabilirà le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione stessa garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie dei maestri.

Lo statuto dell'Associazione valdostana maestri di sci dovrà inoltre prevedere la creazione di un collegio di revisori dei conti del quale dovrà far parte di diritto un componente designato dall'assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione valdostana maestri di sci gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore al turismo.

Con il decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 22.

Compiti dell'Associazione valdostana maestri di sci

L'Associazione valdostana maestri di sci ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L'Associazione valdostana maestri di sci in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci, organizzando fra l'altro per conto e d'intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con la FISI (Federazione italiana sport invernali) o altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l'accertamento della idoneità

tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, nonchè i corsi di aggiornamento e perfezionamento per maestri di sci, anche con riferimento ai compiti di direttore di scuola;

b) promuove e organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare la pratica delle discipline sciistiche;

c) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestri di sci;

d) collabora con l'assessorato regionale al turismo, con le aziende autonome di soggiorno, le pro-loco, le associazioni delle categorie interessate e con altri enti e operatori turistici locali nelle azioni promozionali e pubblicitarie, ivi comprese le attività agonistiche, intese ad incrementare l'afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernale;

e) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con l'ASIVA (Associazione sport invernali della Valle d'Aosta - Comitato valdostano della Federazione italiana sport invernali) per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani;

f) promuove intese tra l'Associazione medesima, le scuole di sci autorizzate, gli operatori turistici e i gestori di impianti di risalita allo scopo di definire, da un lato le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all'Associazione, e dall'altro le forme più opportune di reciproca collaborazione per il miglioramento dell'organizzazione turistica delle rispettive località, sia per quanto attiene alle operazioni di soccorso e rastrellamento sulle piste e di salvataggio sugli impianti funiviari, sia riguardo alla battitura e manutenzione delle piste servite dagli impianti di trasporto a fune.

Art. 23.
Contributi

La Regione eroga a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo a parziale copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione, quali risultano da un preventivo di massima approvato dall'assessore regionale al turismo e salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.

Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma precedente si intendono per spese di funzionamento le seguenti:

a) spese di ufficio dell'Associazione (personale, postali, telefoniche, affitto locali, ecc.) in relazione alle quali il contributo regionale non può comunque eccedere il 50% delle spese stesse;

b) spese per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 22, secondo comma, lettera *a*). Ai fini del presente articolo si intendono per spese di organizzazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonchè quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono invece escluse le spese concernenti l'alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso.

L'ammissione ai corsi dovrà in ogni caso essere subordinata al pagamento di una quota di iscrizione, il cui ammontare deve essere di volta in volta concordato con l'assessorato regionale del turismo. Il contributo regionale può arrivare sino alla copertura integrale delle spese di organizzazione come sopra definite previa deduzione dell'ammontare del provento delle quote di iscrizione.

La Regione è autorizzata a erogare somme in conto contributo per corsi da svolgersi anche in esercizi successivi a quello corrente, fermo restando che l'ammontare globale dell'intervento regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo conto consuntivo, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE

Art. 24.
Iscrizione all'Associazione valdostana

In sede di prima applicazione della presente legge, maestri di sci iscritti all'Associazione valdostana maestri di sci tutti i maestri di sci autorizzati all'esercizio della professione, residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta, che facciano domanda di iscrizione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro quattro mesi dalla stessa data l'assessore regionale al turismo provvede alla prima convocazione dell'assembea degli iscritti per la deliberazione dello statuto.

Art. 25.
Ammissione diretta agli esami

In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dalla freguenza ai corsi di cui all'art. 8 per coloro che, in possesso di certificato di idoneità tecnica diverso da quello richiesto dalla presente legge, dimostrino di avere presentato al competente assessore domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di maestro di sci entro e non oltre il 30 ottobre 1977.

Gli stessi, vista la premessa di cui sopra, si sottoporranno a esame organizzato dall'Associazione valdostana maestri di sci in collaborazione con l'assessorato regionale al turismo.

Titolo VII
NORME FINALI

Art. 26.
Abrogazione di norme

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, concernenti le professioni di maestro e aiuto maestro di sci e le scuole di sci.

Art. 27.
Finanziamento

Per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire quindicimilioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

L'onere graverà sul cap. 9415 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 15.000.000 a carico del bilancio di previsione per l'anno 1977, si provvede:

a) quanto a L. 8.000.000, mediante l'utilizzo della disponibilità di pari importo iscritto al cap. 9415 dello stato di previsione della spesa;

b) quanto a L. 7.000.000, con una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 dello stato di previsione dell'entrata.

All'onere di L. 15.000.000 annue per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 28.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 7.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 9415. — Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione (legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) . . . . L. 7.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 21 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 73.

Concessione di contributi annui straordinari al comune di Gressoney-Saint-Jean per spese di ammortamento del mutuo passivo di lire 120 milioni contratto per il finanziamento della strada intercomunale del colle della Ranzola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui straordinari di L. 5.741.000 cinquemilionisettecentoquarantunmila), per la durata di trentacinque anni, a favore del comune di Gressoney-Saint-Jean, a titolo di concorso regionale nella spesa annua di ammortamento del mutuo passivo di lire 120 milioni assunto dal comune stesso presso il Ministero del tesoro, Cassa depositi e prestiti, destinato al finanziamento della strada intercomunale del colle della Ranzola.

Art. 2.

Il versamento del contributo annuo di cui al precedente articolo sarà effettuato alla tesoreria del comune di Gressoney-Saint-Jean entro il 30 giugno di ciascun anno con inizio a decorrere dal 1977 e scadenza nel 2011.

Art. 3.

L'onere annuo di L. 5.741.000 derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 2465 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 che si istituisce con la variazione di cui all'articolo seguente.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accreditamento di una corrispondente maggior entrata sul cap. 105 entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Gli oneri relativi agli anni successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci e troveranno copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettante alla Regione di cui al cap. 105 parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ed al corrispondente o sostitutivo capitolo di entrata dei bilanci dei successivi esercizi.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 5.741.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 2465 di nuova istituzione. — Contributi al comune di Gressoney-Saint-Jean per la liquidazione annualità di ammortamento spese costruzione strada intercomunale colle della Ranzola L. 5.741.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 74.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un « assegno di accompagnamento » ai ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1977, l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, denominato « assegno di accompagnamento », di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 31, è aumentato a lire quarantacinquemila per i ciechi assoluti ed a lire trentacinquemila per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 all'« assegno di accompagnamento », di cui all'articolo precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni I.N.P.S. di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 con deliberazione della giunta regionale, da adottare su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale entro il mese di febbraio di ogni anno, vengono fissati gli aumenti da applicare all'importo dei benefici assistenziali, previsti dalla presente legge, in attuazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni I.N.P.S.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 i primi due comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« L'accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento") è demandato alla commissione sanitaria prevista dall'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla commissione sanitaria di cui all'art. 12 della predetta legge dello Stato. I giudizi espressi dalle suddette commissioni, in sede di applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge e precedenti ».

Art. 5.

Norma transitoria

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, saranno attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i maggiori benefici, previsti dall'art. 1 della presente legge, ai minorati della vista già assistiti ai sensi delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31.

Art. 6.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire ventisette milioni a decorrere dall'anno 1977 e di altri tredici milioni a decorrere dall'anno 1978.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 8435 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di ventisette milioni decorrente dal 1977, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

La copertura dell'ulteriore maggiore onere di lire tredici milioni annue, per l'anno 1978 e successivi, è assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui al cap. 105 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) . L. 27.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 12 dell'allegato *E* alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da L. 55.000.000 a L. 28.000.000.

Variazioni in aumento:

Cap. 8435. — Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35; 20 dicembre 1973, n. 37; 6 agosto 1974, n. 31 e 29 dicembre 1975, n. 44) L. 27.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ne Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 75.

Aumento, per l'anno 1977, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: « Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni », è autorizzata, limitatamente all'anno 1977, la maggiore spesa di L. 140.000.000.

Il finanziamento della spesa di L. 140.000.000 è assicurato per L. 60.000.000 e per L. 80.000.000 da maggiori entrate rispettivamente accertate sul cap. 105 e sul cap. 190 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

zione

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'articolo 4 dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . L. 60.000.000

Cap. 190. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettera *h*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 80.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 2670. — Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione di urgenza di beni immobili a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 . . . L. 140.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 76.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 77.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 78.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste », con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di lire quattrocentoquarantamilioni a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'onere di lire quattrocentoquarantamilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 2566 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977.

Il finanziamento della spesa di cui sopra è assicurato per lire centocinquantamilioni mediante prelievo di uguale somma dal cap. 2745 della parte spesa e per lire duecentonovantamilioni da maggiori entrate accertate sul cap. 55 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 3.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi della società stessa.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 55. — Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *c*), *d*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 290.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) . L. 150.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2566. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste » . » 440.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1977.

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. **79.**

Autorizzazione, limitatamente all'anno 1977, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1977, è autorizzata l'ulteriore maggiore spesa di L. 50.000.000 per la concessione al comitato regionale per la caccia del contributo ordinario di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 3445 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire cinquantamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3445. — Contributi al comitato regionale per la caccia (art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47) L. 50.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. **80.**

Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire un miliardo e mezzo per l'acquisto e la sistemazione, in Valle d'Aosta, di beni patrimoniali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi estinguibili in cinque anni, fino alla concorrenza di L. 1.500.000.000 per l'acquisto e la costruzione in Valle d'Aosta di beni patrimoniali.

Art. 2.

Allo stato di previsione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 2700. — Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale . . . . . . L. 1.500.000.000

SPESE

Variazioni in aumento:

Cap. 2220. — Spese per acquisto e costruzione di beni patrimoniali . . . . . L. 1.200.000.000

Cap. 2235. — Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria a beni immobili di proprietà ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale . . . » 300.000.000

Art. 3.

L'annualità posticipata di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi prevista in annue L. 1.222.000.000 farà carico ad appositi istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1978 e successivi e la relativa spesa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 105 e 150, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i succesivi anni finanziari.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. **81.**

Approvazione di maggiori spese per l'applicazione della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni, recanti norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta dei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, *e successive integrazioni e modificazioni, recanti norme* integrative ed attuative in Valle d'Aosta dei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbetosi, è autorizzata la maggiore spesa di lire quindici milioni a decorrere per l'anno 1977 e di altri quindici milloni a decorrere dall'anno 1978.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 8330 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 15.000.000 di cui al precedente articolo decorrente dal 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

La copertura dell'ulteriore maggiore onere di L. 15.000.000 annue, per l'anno 1978 e successivi, è assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui al cap. 105 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono aportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) L. 15.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 12 dell'allegato *E* alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da L. 70.000.000 a L. 55.000.000.

Variazione in aumento:

Cap. 8330. — Spese per l'assistenza (rendite, assegni e concorsi in spese) agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5; 14 maggio 1964, n. 3; 14 maggio 1964, n. 4; 30 agosto 1967, n. 26; 22 gennaio 1970, n. 6; 31 agosto 1972, n. 33 e 8 novembre 1974, n. 39) . L. 15.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1977

ANDRIONE

(2662)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. **2.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 335, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1978, n. **3.**

Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La fornitura di vestiario-uniforme a spese della Regione è disposta in favore del personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale d'Abruzzo, con qualifica funzionale di commesso, operatore e collaboratore, che disimpegni permanentemente le seguenti mansioni:

1) addetti alle anticamere;

2) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di proprietà della Regione in uso presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale;

3) addetti o custodi-portieri;

4) addetti a macchine operatrici.

Art. 2.

I capi di vestiario per il personale di cui ai numeri 1 e 3 del punto 1), sono i seguenti:

A) *Per il personale maschile*:

a) giacca invernale di stoffa blu scuro ad un petto, completa di distintivo con le iniziali « R.A. » da portare sul bavero, a sinistra;

b) pantalone invernale (n. 2) della stessa stoffa e colore della giacca, lungo, senza risvolti;

c) gilet invernale, della stessa stoffa e colore della giacca;

d) giacca estiva di stoffa leggera di colore blu scuro, ad un petto, completa di distintivo con le iniziali « R.A. », da portare sul bavero, a sinistra;

e) pantalone estivo (n. 2) confezionato con lo stesso tessuto e colore della giacca, lungo, senza risvolti;
f) camicia tipo invernale (n. 2) colore azzurro;
g) camicia tipo estivo (n. 2) colore azzurro;
h) cravatta blu (invernale) (n. 2);
i) cravatta blu (estiva) (n. 2).

B) *Per il personale femminile*:

l) giacca invernale di stoffa blu scuro ad un petto con risvolti sciallati, completa di distintivo con le iniziali « R.A. », da portare sul bavero, a sinistra;
m) gonna invernale (n. 2) della stessa stoffa della giacca, con fondo piega nel retro;
n) gilet invernale, della stessa stoffa e colore della giacca;
o) giacca estiva di stoffa leggera blu scuro, ad un petto con risvolti sciallati, completa di distintivo con le iniziali « R.A. », da portare sul bavero, a sinistra;
p) camicia tipo invernale (n. 2) colore azzurro;
q) camicia tipo estivo (n. 2) colore azzurro;
r) cravatta blu (invernale) (n. 2);
s) cravatta blu (estiva) (n. 2).

Art. 3.

I capi di vestiario per il personale di cui al n. 2 del punto 1), sono i seguenti:

a) giacca invernale di stoffa blu scuro ad un petto, completa di distintivo con le iniziali « R.A. » da portare sul bavero, a sinistra;
b) pantalone invernale (n. 2) della stessa stoffa e colore della giacca, lungo, senza risvolti;
c) gilet invernale, della stessa stoffa e colore della giacca;
d) giacca estiva di stoffa leggera di colore blu scuro, ad un petto, completa di distintivo con le iniziali « R.A. », da portare sul bavero, a sinistra;
e) pantalone estivo (n. 2) confezionato con lo stesso tessuto e colore della giacca, lungo, senza risvolti;
f) camicia tipo invernale (n. 2) colore azzurro;
g) camicia tipo estivo (n. 2) colore azzurro;
h) cravatta blu (invernale) (n. 2);
i) cravatta blu (estiva) (n. 2);
l) cappotto invernale di stoffa blu scuro.

Art. 4.

Al personale addetto alle macchine operatrici (stampatrici, fotocopie, duplicatori, ecc.) (n. 4 dell'art. 1), è assegnabile:

a) camice di stoffa in cotone di colore blu.

Art. 5.

La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come appresso:

vestito invernale o estivo	anni 2
camicia invernale o estiva	» 2
cravatta invernale o estiva	» 2
cappotto invernale	» 4
camice	» 2

Per gli addetti ai servizi inerenti alla presidenza del consiglio regionale e alla presidenza della giunta regionale, l'amministrazione si riserva di derogare dai limiti di tempo suddetti, riducendoli, nei casi in cui dovesse verificarsene la necessità.

Art. 6.

L'uso degli indumenti assegnati e del distintivo è obbligatorio durante le ore di lavoro. L'utente è tenuto alla buona conservazione e all'uso decoroso della divisa. E' tenuto altresì a calzare scarpe di colore nero.

Art. 7.

L'assegnazione delle uniformi è effettuabile nei limiti delle disponibilità di bilancio, esclusivamente per ragioni di servizio, non costituendo integrazione del trattamento economico.

Art. 8.

Per le assegnazioni delle uniformi valgono le seguenti norme che i responsabili degli uffici interessati sono tenuti ad osservare:

a) per i capi di vestiario invernale le richieste debbono pervenire rispettivamente al servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale e al provveditorato-economato della giunta regionale e non oltre il 31 maggio di ogni anno specificando:

a) le richieste di « prima assegnazione »;
b) le richieste « per rinnovo », a sostituzione dei capi di vestiario assegnati in precedenza ed il cui prescritto termine di durata scada entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

b) per i capi di vestiario estivo le richieste debbono pervenire rispettivamente al servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale e al provveditorato-economato della giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno specificando:

a) le richieste di « prima assegnazione »;
b) le richieste « per rinnovo », a sostituzione di capi di vestiario assegnati in precedenza ed il cui prescritto termine di durata scada entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Ogni richiesta deve essere compilata in base allo schema allegato (allegato 1).

Art. 9.

L'ufficio presso cui presta servizio il dipendente che ha fruito dell'assegnazione del vestiario-divisa deve intestare a ciascuno di essi una scheda per annotarvi gli oggetti di vestiario forniti e la data di consegna dei medesimi (allegato 2).

Verificandosi il trasferimento del dipendente in altro ufficio o in altra provincia, una copia della scheda sarà inviata all'ufficio di destinazione.

Art. 10.

Il collaudo degli indumenti sarà effettuato dal servizio demanio e patrimonio della giunta regionale e dovrà risultare da una dichiarazione redatta sullo schema dell'allegato 3 al presente disciplinare.

Art. 11.

Le forniture autorizzate nell'esercizio debbono essere eseguite, senza alcuna eccezione, prima della chiusura dell'esercizio stesso.

Il pagamento delle spese relative sarà effettuato rispettivamente dal servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale e dal servizio provveditorato economato della giunta regionale, con mandati diretti in favore dei fornitori.

Art. 12.

Le norme di cui al presente disciplinare per le uniformi al personale, trovano applicazione con le future assegnazioni e con il rinnovo, allo scadere dei prescritti termini relativi ai singoli capi di vestiario.

Art. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1978, n. 4.

Fondi di rappresentanza del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti due fondi distinti per le spese di rappresentanza connesse all'esercizio delle funzioni di pertinenza del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale.

Le spese di cui al precedente comma sono disposte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal presidente del consiglio regionale.

Art. 2.

Al pagamento delle spese imputabili ai fondi di cui alla presente legge provvedono, rispettivamente, i responsabili dei servizi provveditorato ed economato e ragioneria ed economato, previsti dagli articoli 14-VI e 9-IV della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24.

Art. 3.

I responsabili dei servizi di cui all'articolo precedente presentano trimestralmente per l'approvazione alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza, il rendiconto delle spese sostenute a norma della presente legge.

Il rendiconto del servizio provveditorato ed economato di cui all'art. 14-VI della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, è approvato dalla giunta regionale con deliberazione a carattere di mera esecuzione.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, per l'anno 1978, a L. 10.000.000 per la presidenza della giunta regionale e L. 10.000.000 per la presidenza del consiglio regionale, si provvede mediante iscrizione in appositi capitoli del bilancio di previsione riguardanti rispettivamente la presidenza della giunta e la presidenza del consiglio.

Per gli esercizi successivi si provvede con i corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1978, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 10 e 1° giugno 1977, n. 23, concernenti l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale n. 10/1973 è aggiunto il seguente comma:

« Dal primo gennaio al 31 dicembre 1977 il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire quindicimila annue procapite ».

Art. 2.

L'assistenza indiretta, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 23/1977, viene attuata dalle rispettive casse mutue provinciali, con il rimborso, ai singoli assistiti, delle spese sostenute nello anno 1977 per l'acquisto di medicinali, al netto della franchigia.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale n. 23/1977 è sostituito dalla seguente disposizione:

« Le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, per i commercianti e per gli artigiani, tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica, distinguendo gli oneri relativi all'assistenza diretta da quelli relativi all'assistenza indiretta.

Le predette casse debbono presentare i relativi rendiconti annuali alla giunta regionale - Settore sanità ed igiene, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

La documentazione delle spese, riguardanti l'assistenza indiretta, avviene mediante la presentazione di ricette mediche nominative, munite di talloncino di riscontro dei medicinali acquistati, unitamente ad un elenco riepilogativo degli aventi diritto al rimborso con l'indicazione delle somme a ciascuno spettanti.

Detto elenco dovrà contenere l'attestazione, da parte della cassa mutua, della corrispondenza dei medicinali al prontuario terapeutico vigente alla data dell'acquisto, nonchè dell'importo complessivo dei medicinali, al netto della franchigia di cui all'art. 2 della richiamata legge n. 23/1977.

I rendiconti annuali sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, su proposta del componente della giunta preposto al settore sanità ed igiene.

Con la stessa deliberazione, la giunta regionale provvede ad attribuire il contributo a ciascuna cassa, in base al numero degli iscritti calcolato al 31 dicembre. L'entità del contributo tiene conto delle eventuali economie e degli eventuali fabbisogni determinatisi presso ciascuna cassa.

La giunta regionale è autorizzata a coprire ulteriori fabbisogni eccedenti il contributo assegnato a ciascuna cassa nella eventualità di economie realizzate da altre casse.

In ogni caso, l'importo complessivo delle contribuzioni non può superare il limite dello stanziamento definitivo di bilancio, quale risulta integrato dalle disposizioni contenute nella presente legge ».

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 2 miliardi, si fa fronte mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi ».

Nell'elenco n. 3 accluso al predetto bilancio di previsione è soppressa la partita « Assistenza farmaceutica inerente allo esercizio 1977: modifica della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10 ».

Il presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta stessa, è autorizzato a variare, per quanto necessario, con proprio decreto, il bilancio di previsione per lo esercizio 1977.

Art. 5.

La Regione provvede, con apposita legge, alla disciplina della materia per il periodo successivo al 31 dicembre 1977.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1978, n. 6.

Proroga ed integrazioni delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1979 e per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Abruzzo.

Art. 2.

Fino a nuova disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme di legge statale in materia di vincolo alberghiero, fatta eccezione per l'art. 2 della legge 24 luglio 1936, n. 1692 e per gli articoli 3 e 4 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1298, in luogo dei quali si applicano le disposizioni seguenti.

Sulla domanda di svincolo, la giunta regionale comunica all'interessato le decisioni adottate entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazione, la domanda si intende accolta.

L'autorizzazione allo svincolo di immobili alberghieri i cui titolari hanno goduto di benefici a carico della finanza pubblica, è subordinata all'accertamento dell'avvenuta completa restituzione alla pubblica amministrazione dei finanziamenti.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione al cambiamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero gli interessati dovranno far pervenire alla regione Abruzzo - Giunta regionale - Settore turismo - Pescara, domanda in carta legale, nella quale sarà indicato lo stabile che si intende svincolare con i dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito.

A corredo dell'istanza di svincolo deve essere allegata la planimetria dell'edificio e devono essere fornite tutte le indicazioni e prodotti i documenti ritenuti dalla giunta regionale indispensabili per poter decidere sulla richiesta.

Art. 4.

La giunta regionale, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione alberghiera è necessaria alle esigenze del turismo della Regione. Gli accertamenti sono eseguiti dagli uffici regionali, dal comune e dall'ente provinciale per il turismo territorialmente competenti, nonchè a mezzo della FAIAT - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, e dagli altri enti che la Regione ritenga utile interpellare.

La giunta regionale può chiedere agli enti accertatori il parere sull'iniziativa.

Art. 5.

La giunta regionale, accertata la necessità di mantenere la destinazione alberghiera, richiede, entro il termine fissato dall'art. 2, comma secondo, all'istante se insiste nella domanda di mutamento.

Se l'interessato insiste nella domanda presentata o non risponde nel termine fissatogli, la Regione, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, invita l'ente o la persona che intende acquistare o prendere in locazione l'edificio a presentare apposita domanda dalla quale deve risultare l'impegno esplicito a mantenere la destinazione alberghiera almeno per dieci anni.

Tale domanda deve essere corredata di un piano tecnico e finanziario che dia affidamento che l'impegno potrà essere mantenuto.

La Regione può richiedere quelle maggiori garanzie che ritenga più convenienti per assicurare l'esatto adempimento dello impegno.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1978, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 1976, n. 46, concernente promozione di attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 46, è così modificata:

« *b*) in favore di organismi che gestiscono iniziative di distribuzione, di ricerca e divulgazione, nella misura del 20% degli impegni di bilancio, quando questi siano di almeno 10 milioni e di non oltre 200 milioni annui.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono escluse le attività sportive, scolastiche, parascolastiche e universitarie ».

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1976, n. 46, modificata dal precedente articolo, è stanziata, nel 1977, la somma di lire 300 milioni.

All'onere si fa fronte mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Nell'elenco n. 4 accluso al predetto bilancio di previsione lo stanziamento della partita « Interventi per l'occupazione giovanile » è ridotto di lire 300 milioni.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

Alle spese per il funzionamento della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 47, presuntivamente previste in L. 1.000.000, si provvede con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977.

Art. 3.

Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, redatte in carta legale, debbono pervenire alla giunta regionale - Settore promozione culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1978

RICCIUTI

(1571)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1978, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 10: « Contributi sulle spese per il trattamento atto a prevenire la germogliazione dei prodotti mediante radiazioni ionizzanti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 383 milioni, già previsto per l'anno 1975 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 10, in attesa della realizzazione dell'impianto di irradiazione, è assegnato all'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, per essere destinato al sostegno e alla difesa delle produzioni agricole suscettibili di conservazione per irraggiamento, e preferibilmente, per interventi a favore delle aziende agrarie che in passato hanno subito danni a dette produzioni, con passività nella conduzione aziendale.

Le delibere del consiglio di amministrazione dell'Ente Fucino, relative ai predetti interventi, sono sottoposte al controllo della Regione ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1974, n. 51.

La erogazione dell'Ente delle somme di cui sopra, avrà luogo sotto forma di anticipazione con deliberazione della giunta regionale, con obbligo di certificazione delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 gennaio 1978

RICCIUTI

(2319)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 9.

Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà compiutamente la materia, il trattamento economico del personale dipendente dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 5, lettera *e*), della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è determinato, con decorrenza dal 1° luglio 1976, come segue:

	Retribuzione annua iniziale	base dopo un anno
Direttore di servizio Direttore di ufficio	3.000.000	4.320.000
Direttore di sezione Consigliere	2.300.000	3.750.000
Segretario capo Segretario principale-segretario	2.000.000	3.000.000
Coadiutore superiore Coadiutore principale-coadiutore Capo operaio Operaio specializzato Capo autorimessa	1.700.000	2.400.000
Operaio qualificato Autista	1.450.000	1.920.000
Commesso capo Commesso	1.400.000	1.600.000
Addetto alle pulizie	1.200.000	1.250.000

Al predetto personale competono inoltre:

a) una tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento;

b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nelle misure ed alle modalità previste per il personale civile dello Stato.

Art. 2.

Agli stessi dipendenti sono attribuiti ai fini della progressione economica, quattro classi di stipendio: al 5°, al 9°, al 15° e al 25° anno di servizio prestato senza demerito pari rispettivamente al 20 %, al 20 %, al 15 %, all'11 % della retribuzione base.

Sono altresì attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di permanenza con merito nella qualifica, pari al 2,50 % della retribuzione base.

Nel caso in cui il trattamento economico attribuito a norma dei precedenti articoli fosse inferiore a quello in godimento compresi gli elementi retributivi di cui al successivo art. 5, al dipendente viene attribuito un assegno *ad personam* pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello riconosciuto dalla presente legge da riassorbirsi con i futuri miglioramenti economici.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, l'anzianità di servizio da considerarsi è quella già riconosciuta dall'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, utile per la progressione economica.

Tale servizio è valutato:

per intero se prestato nella corrispondente carriera di appartenenza;

per il 75 % nella carriera immediatamente inferiore;

per il 50 % se prestato nelle altre carriere.

Art. 4.

Al personale dipendente dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, sono riconosciuti i benefici previsti dalle leggi dello Stato per gli ex combattenti ed assimilati.

Art. 5.

Con l'attribuzione del trattamento economico di cui alla presente legge cessa la corresponsione dell'assegno temporaneo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 732 e di ogni altra anticipazione concessa in conto futuri miglioramenti.

Con la stessa decorrenza del 1° luglio 1976 sono estesi ai suddetti dipendenti i benefici di cui alla legge regionale 17 maggio 1977, n. 21.

Art. 6.

Al personale dimesso dal servizio fino al 30 giugno 1976, l'assegno di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 732 e l'anticipazione in godimento sono attribuiti in via definitiva e considerati utili ai fini del trattamento di liquidazione.

Al personale dimesso successivamente e fino all'applicazione della presente legge compete, a conguaglio, il trattamento di cui ai precedenti articoli ed il relativo adeguamento della indennità di fine rapporto.

Art. 7.

Sono abrogate le norme dei regolamenti organici del personale impiegatizio ed operaio dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, che contrastano con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 10.

Aumento contributo finanziario all'Istituto zooprofilattico sperimentale d'Abruzzo con sede in Teramo, per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale d'Abruzzo, con sede in Teramo, previsto dalla legge regionale 3 aprile 1975, n. 27, è elevato a L. 350.000.000 per il solo anno 1977.

Al maggiore onere di cui al precedente comma, pari a L. 320.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo stanziato al cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977.

Lo stanziamento dell'apposita partita, iscritta nell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio, è ridotto di L. 320.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio, a norma dell'art. 13 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 38.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. **11.**

Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1975, n. 55, concernente provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione fino a 3.000 abitanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere annuo derivante dall'applicazione della legge regionale 6 giugno 1975, n. 55, è determinato in L. 300.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 72.000.000 rispetto allo stanziamento iscritto al cap. 666 del bilancio di previsione 1977 denominato: «Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali ecc.... » si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dall'apposito fondo iscritto al cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

Per gli esercizi successivi si provvede con i fondi iscritti nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 2.

Per il pagamento delle indennità ancora dovute ai titolari, ai direttori responsabili, ai gestori provvisori di farmacie rurali ed ai sanitari incaricati di gestire dispensari farmaceutici per l'anno 1976, è autorizzata la spesa di L. 150.004.190.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, si fa fronte mediante riduzione del fondo di cui al cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977.

La partita n. 1 iscritta nell'elenco n. 3, cap. 1400, allegato al bilancio 1977 è ridotta di L. 222.004.190, per effetto delle variazioni di cui al presente ed al precedente articolo.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio, a norma dell'art. 13 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 38.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1978

RICCIUTI

(2320)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1978, n. **12.**

Proroga della legge regionale 7 settembre 1977, n. 58, recante norme per l'applicazione del protocollo d'intesa al personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di linea per il 1° trimestre 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia degli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 58, è prorogata al 31 febbraio 1978, e gli interventi sono proporzionalmente ridotti.

Art. 2.

Per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a titolo di integrazione degli interventi finanziari previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 58 e dell'art. 22 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52.

Art. 3.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1978 per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 58, é autorizzata la spesa di L. 850.000.000.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 58, vengono erogate in un'unica soluzione trimestrale anticipata.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.050.000.000, si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2500 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale », della spesa dello schema di bilancio 1978, sul quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2.

Nell'elenco n. 4, allegato al predetto schema di bilancio, la partita di L. 11.670.000.000 è ridotta di L. 1.050.000.000.

Le conseguenti variazioni al bilancio 1978 sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 marzo 1978

RICCIUTI

(3058)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 11.

Contributi di gestione all'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 16 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione agli oneri di gestione dell'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano, di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 2 marzo 1977, n. 14, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1977, la spesa annua di L. 150.000.000.

Il contributo annuo è erogato e liquidato in unica soluzione con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

All'onere di L. 150.000.000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo si provvede mediante utilizzazione per altrettanto importo della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritto al capitolo 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

Nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione III, rubrica 3ª è istituito il cap. 133204 categoria 3ª, con la denominazione: «Contributo di gestione all'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano» e con la dotazione di L. 150.000.000.

Art. 3.

Le spese autorizzate ai sensi dei precedenti articoli potranno essere impegnate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 gennaio 1978, prot. n. 21402/492*).

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 12.

Assegnazione all'I.RE.R. del contributo per studi e ricerche relative al piano 1977.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 16 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del programma delle ricerche d'interesse regionale per l'anno 1977, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 11389 il 17 marzo 1977, è assegnato all'istituto regionale di ricerca (I.RE.R.) un contributo di lire 124 milioni, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57.

Ove particolari sopravvenute ragioni tecniche lo richiedano e fermo restando l'importo complessivo del contributo, la giunta regionale può autorizzare l'istituto ad una diversa distribuzione delle somme per le singole ricerche richiamate in allegato alla presente legge.

Delle modifiche disposte è data comunicazione al consiglio regionale.

Art. 2.

Pagamento

Il 50 % del contributo di cui all'art. 1 è erogato con decreto del presidente della giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge e la parte rimanente a seguito dell'accertamento dell'avvenuto completamento delle ricerche da parte dell'I.RE.R.

I relativi rapporti finali devono essere trasmessi al presidente della giunta ed al presidente del consiglio, anche ai fini di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57.

Art. 3.

Norma finanziaria

Al finanziamento del contributo di lire 124 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 112203: «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1977.

Al cap. 112213: «Contributo all'istituto regionale di ricerca per l'attività di studio e ricerca», iscritto *per memoria* nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1977, è assegnata la somma di lire 124 milioni.

Art. 4.

Clausola d'urgenza

Le spese autorizzate ai sensi dei precedenti articoli potranno essere impegnate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ELENCO DELLE RICERCHE DELIBERATE
DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 17 MARZO 1977

Titolo della ricerca	Importo presunto
A) Ricerca sulla competitività dell'industria lombarda:	
a) analisi di settore:	
1) agro-alimentare	10,0
2) tessile-abbigliamento	40,0
3) meccanica strumentale	12,0
4) elettronica di consumo	15,0
5) chimica fine	15,0
B) Ricerca sul mercato del lavoro:	
6) metodologia per un sistema di contabilizzazione del lavoro a livello comprensoriale	7,0
C) Ricerca sul terziario:	
7) funzioni e prospettive di sviluppo della università in Lombardia (relazioni fra università e realtà socio-economica della regione)	10,0
D) Ricerca sul territorio:	
8) individuazione e proposta di un sistema di nuovi indicatori da adottare per la distribuzione delle risorse fra i comprensori	15,0
Totale	124,0

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 gennaio 1978, prot. n. 20302/491*).

(1431)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1978, n. **9**.

Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1978-81 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

(1501)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **4**.

Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, a favore della Sviluppumbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 500.000.000 per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, con imputazione al cap. 4590 del bilancio del corrente esercizio

All'onere predetto si farà fronte con la disponibilità derivante dalle seguenti variazioni del bilancio 1977:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Tit. III - cat. 2 - cap. 400 . . L. 500.000.000

PARTE USCITA

In aumento:

Tit. II - sez. V - rub. II - cap. 4590 . L. 500.000.000

Art. 2.

All'impegno della spesa autorizzata con la presente legge dovrà provvedersi entro venti giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 gennaio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1977 (*atto n.* 712) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *gennaio* 1978.

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **5**.

Modifica della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, concernente: concessione contributo al comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive ed al comune di Perugia per la realizzazione del palazzo dei congressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, è così modificato:

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 320 milioni per la concessione al comune di Terni di un contributo di pari importo quale concorso sugli oneri finanziari per il «Programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse sociale per attività culturali e sportive».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, comma primo, è così modificato:

«Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario un mutuo di nette lire 320 milioni da estinguere in un periodo massimo di trenta anni».

Nulla è mutato per quanto concerne l'onere annuale, mezzi di copertura e capitoli di bilancio indicati nell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, salvo il periodo massimo di ammortamento del mutuo fissato fino all'anno 2007, anche a seguito del disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1976, dell'art. 3 della legge regionale n. 9 del 3 febbraio 1977 e dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 53.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 gennaio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1977 (*atto n.* 708) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *gennaio* 1978.

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 4 luglio 1977, n. 32, concernente: Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 6 luglio 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 224 del 18 agosto 1977, all'art. 3, secondo comma, in luogo di «e dai seguenti *11* membri;» leggasi: «e dai seguenti *12* membri;».

(1297)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781080)